

COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CII.

SEDUTA DI VENERDÌ 2 AGOSTO 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARAZZA**

INDICE	PAG.	PAG.
		CAPPUGI: Proroga delle provvidenze a favore del teatro. (3071) 1034
		PRESIDENTE 1034, 1035, 1036, 1037
		GIANQUINTO 1034, 1036, 1037
		CAPPUGI 1034, 1037
		TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> 1034, 1035
		RESTA, <i>Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio</i> 1034, 1037
		CALABRÒ 1035
		MANZINI 1035
		GOBBI 1036
		VIVIANI LUCIANA 1036
		SEMERARO GABRIELE 1036
		BUBBIO 1036
		DELCROIX 1037
		Votazione segreta:
		PRESIDENTE 1039
		<hr/>
		La seduta comincia alle 9,30.
		SAMPIETRO UMBERTO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.
		Comunicazioni del Presidente.
		PRESIDENTE. Comunico che i deputati: Avanzini, Conci Elisabetta, Dominedò, Elkan e Gray sono, rispettivamente, sostituiti dai deputati: Semeraro Gabriele, Delli Castelli Filomena, Alessandrini, Quintieri e Calabrò.
Comunicazioni del Presidente:		
PRESIDENTE	1029	
Proposta di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):		
Senatori SANTERO e CEMMI: Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri. (<i>Modificata dalla I Commissione permanente del Senato</i>). (1827-D)	1030	
PRESIDENTE	1030, 1031, 1033, 1034	
COTELESSA, <i>Relatore</i>	1030, 1032	
LUCIFREDI	1030, 1031, 1032, 1033	
GIANQUINTO	1030	
TOZZI CONDIVI	1030, 1031	
ALESSANDRINI	1031, 1032, 1033	
BUBBIO	1031, 1034	
ORTONA	1031	
JACOMETTI	1032	
RUSSO	1032	
FERRI	1033	
Proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):		
CALABRÒ: Proroga delle provvidenze legislative a favore del teatro. (2949)	1034	

Discussione della proposta di legge di iniziativa dei Senatori Santero e Cemmi: Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri. (Modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (1827-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Santero e Cemmi: « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri ».

Questa proposta di legge venne già approvata dalla nostra Commissione, ed oggi ritorna al nostro esame a seguito delle modifiche apportate dal Senato.

La precedente seduta dedicata a questo progetto venne sospesa in quanto le divergenze manifestatesi rischiavano di creare un conflitto tra i due rami del Parlamento. Per trovare una via di uscita, ho avuto, in questi ultimi giorni, dei contatti con il Presidente della I Commissione del Senato e saremmo pervenuti al seguente accordo: se noi approviamo il primo articolo della proposta di legge nella formulazione proposta dal Senato, quella Commissione, da parte sua, accetterebbe l'articolo 2 nella formulazione, da noi già studiata ed approvata, nella precedente tornata dei lavori.

Possiamo, quindi, riprendere la discussione con una certa tranquillità.

COTELLESSA, *Relatore*. Sono del parere che questo accordo, secondo quanto comunicato dal nostro Presidente, vada accolto. Il Senato, con l'articolo 2, aveva adottato una sanatoria per i fabbricati costruiti fino all'entrata in vigore della presente legge, sanatoria che ci sembrava troppo lunga e pericolosa. Ora, invece, il Senato accetterebbe i termini da noi proposti — fino al 31 ottobre 1956 — mentre, per l'inverso, dovremmo accettare l'articolo 1 nel testo del Senato, ove si prevede che la competenza, per far valere la deroga dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, per quanto concerne la zona di rispetto fra edifici di abitazione e cimiteri, sia affidata al Prefetto. La zona di rispetto è fissata a non meno di 100 metri per i centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, mentre noi avevamo proposto questo limite a partire dai comuni con 10.000 abitanti.

LUCIFREDI. Prendo atto delle comunicazioni del Presidente e del relatore. Il testo dell'articolo 2 proposto dal Senato rappresentava qualcosa di paradossale ed il ritorno al testo della Camera è motivo di soddisfazione.

Però, senza voler turbare l'armonia creata sull'articolo 1 del testo del Senato, che noi dovremmo approvare, non posso nascondere le mie gravissime perplessità. Innanzi tutto la nostra formulazione prevedeva che la deroga alle norme comuni sui cimiteri dovesse avvenire su motivata richiesta del consiglio comunale; il Senato, al contrario, affida al potere del prefetto questa iniziativa e lascia al consiglio comunale unicamente il compito di esprimere un parere.

È singolare che in una materia come quella delle zone di rispetto cimiteriali, così aderente alle particolari esigenze locali, si debba partire da una iniziativa statale anziché da una iniziativa delle autorità locali. Tanto più che, seguendo la formulazione del Senato, sarà il medico provinciale a prendere l'iniziativa ed è evidente come egli non sia in grado di valutare le esigenze di espansione dei comuni e di interpretare il pensiero della popolazione dei comuni stessi. Per me questo articolo 1 contrasta in modo troppo preoccupante con i principi della autonomia locale.

In secondo luogo, osservo che l'articolo 1 da noi approvato prevedeva una zona di rispetto di almeno 100 metri nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti. Il Senato, portando il limite a 20.000 abitanti, ha aumentato il numero dei comuni che possono fare quello che vogliono in materia di costruzione di fabbricati, di stabilimenti industriali, e via di seguito, fino alle porte dei cimiteri. Francamente dichiaro di essere nettamente dissenziente su questo punto.

GIANQUINTO. A nome del mio gruppo dichiaro di essere dello stesso parere dell'onorevole Lucifredi.

TOZZI CONDIVI. Comprendo, perfettamente, tutte le riserve ed i rilievi a cui può dar luogo la soluzione proposta dal Senato, però, rammento che ci troviamo di fronte a una proposta di legge che sta facendo la spola da vari anni tra i due rami del Parlamento e che, frattanto, gli speculatori sfruttano la situazione. Nella carenza della legge, faremmo piuttosto un male che un bene, non approvando la soluzione proposta dal relatore. Nulla ci vieterà di presentare, in seguito, una proposta di legge, che regoli diversamente la materia.

Pregherei, pertanto, i colleghi della Commissione di accettare le conclusioni del rela-

tore, il quale si è lasciato convincere non solo da un criterio tecnico e concettuale, ma anche da una ragione di serietà, perché non sarebbe simpatico che un provvedimento di legge, dopo tre o quattro anni di continua spola tra Camera e Senato, non giungesse ad una conclusione.

LUCIFREDI. L'onorevole Tozzi Condivi parla di carenza della legge; ma c'è il testo unico delle leggi sanitarie che è in vigore ed è molto chiaro.

TOZZI CONDIVI. Però in questa situazione molte iniziative di costruttori sono sospese, in attesa della nuova legge.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda la questione di opportunità, tutti conosciamo la mole di richieste e di sollecitazioni che ci pervengono dai comuni, specialmente da quelli di montagna, ed anche da molti colleghi parlamentari.

ALESSANDRINI. Sono intervenuto ai lavori di questa Commissione, per patrocinare la sollecita approvazione della proposta di legge, naturalmente nei termini più giusti.

Desidero prospettare, agli onorevoli colleghi, la situazione della provincia di Varese, nella quale, per i suoi numerosi centri abitati, il problema delle distanze cimiteriali è sentito in maniera eccezionale. Basti pensare che la sola città di Varese ha ben 16 cimiteri, di cui due attualmente in disuso; ma ne restano ancora 14, entro la cerchia della città, ove tuttora vengono inumate le salme. La zona di rispetto impedisce qualsiasi progettazione urbanistica, perché ogni soluzione trova impedimento in un cimitero con la sua zona di rispetto. È necessario, quindi, che il problema sia attentamente esaminato e rapidamente risolto.

In merito alle distanze cimiteriali, mi sono preoccupato di fare delle ricerche di legislazione comparata e posso dire che in Francia, con decreto imperiale del 23 aprile anno XII (12 giugno 1804), confermato con qualche modifica nel 1953, si stabilisce la minima di rispetto in 35 metri, in Inghilterra è di 200 *yardes* pari a 183 metri circa, riducibili alla metà in caso di necessità e anche meno, qualora vi sia il consenso degli abitanti di eventuali case esistenti nella zona di rispetto. (Burial Act: 15-16 Viet. c 85) del 1852 e successive modifiche. Non vedo perché in Italia si debba restare sui 200 metri di rispetto in quanto, dato lo sviluppo urbanistico, specialmente in zone ad alta densità di popolazione, creano problemi insolubili.

Convengo con l'onorevole Lucifredi sulla opportunità di confermare i poteri dell'iniziativa

primaria alle amministrazioni comunali e non escludo che sarà bene regolare, magari successivamente, la zona di rispetto anche per i centri con popolazione non superiore ai 10.00 abitanti; però è necessario che questa proposta di legge venga portata a buon fine, perché molti comuni attendono le decisioni del Parlamento.

BUBBIO. Sono d'accordo sulla necessità di approvare questa proposta di legge, non perché il voto del Senato abbia una preminenza su quello della Camera, ma perché una soluzione è urgente. Per quello che riguarda l'iniziativa delle autorità locali, si potrebbe, frattanto, provvedere votando il seguente ordine del giorno:

« La I Commissione della Camera dei deputati, deliberando sulla proposta di legge di iniziativa dei senatori Santero e Cemmi, fa voti, perché con circolare ministeriale siano richiamate le prefetture, in sede di decisione sulle domande di costruzione edilizia in prossimità dei cimiteri, a tenere in particolare riguardo il parere emesso dal consiglio comunale in ordine alle domande stesse».

Di fatto il parere dei consigli comunali avrebbe, così, una efficacia determinante.

ORTONA. Avviene spesso che noi nell'esaminare i progetti di legge non si abbia una conoscenza esatta della situazione di fatto. L'onorevole Alessandrini ha portato con sé una pianta del comune di Varese per appoggiare le sue osservazioni in merito all'articolo 1; io domando se non è stato possibile dal 12 ottobre 1955 — quando fu presentata la proposta di legge — fino ad oggi, raccogliere una documentazione relativa all'articolo 2, per sapere quanti sono i fabbricati costruiti in deroga all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie.

PRESIDENTE. La nostra Commissione ha discusso molto a lungo questa proposta di legge alcuni mesi or sono e si è persuasa che il testo del Senato non poteva essere accettato. Però, tutta la Commissione era rimasta impressionata per la situazione gravissima che si era venuta a creare in merito a questa proposta di legge, situazione che trova riscontro forse soltanto nel provvedimento relativo alla ricostituzione dei comuni da noi esaminato nel corso della precedente legislatura.

Al termine di una lunga discussione ci siamo convinti che era indispensabile arrivare ad una conclusione. Io ero stato, in certo qual modo, incaricato di prendere contatti col Presidente della I Commissione del Senato, per vedere se tra i due testi si poteva giungere a

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1957

un compromesso e si sarebbe addivenuti alla conclusione che ho già esposto.

Io non mi sentirò toccato se la Commissione ritenesse di riaffermare integralmente il proprio punto di vista, però, certamente la cosa mi procurerebbe un evidente imbarazzo, in quanto i passi presso il Presidente della I Commissione del Senato non furono una mia, personale, iniziativa, anche perché è evidente che ambo le parti debbono rinunciare a qualcosa, se si vuole giungere ad una soluzione conciliativa.

Dalle sollecitazioni che ricevo da sindaci di tutte le parti d'Italia, rilevo che il desiderio di risolvere rapidamente la questione è fortissimo, anche se si debba rinunciare all'*optimum*.

LUCIFREDI. Sarebbe forse un atto non del tutto riguardoso, se noi insistessimo integralmente sul nostro testo precedente. La soluzione però può essere trovata in diverse maniere. Fermo restando quanto ha detto il Presidente in merito all'articolo 2, su cui siamo tutti d'accordo, a proposito dell'articolo 1 io farei queste proposte ripristinate la prima parte dell'articolo secondo il nostro testo, che dice «Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità...» «Questo per il rispetto che si deve alle autonomie locali, rispetto che verrebbe turbato alquanto da una iniziativa del prefetto in questa materia. Secondariamente accettare il limite della popolazione di 20.000 abitanti invece di 10.000, aggiungendo, come contropartita, che il raggio della zona di rispetto deve essere non inferiore a 50 metri negli altri comuni. Questo limite della zona di rispetto corrisponde anche ai dati di legislazione comparata che ci sono stati indicati dall'onorevole che, in fatto di cimiteri e di rispetto dei morti, ogni paese ha le sue tradizioni, e che le tradizioni dei paesi anglosassoni, in questa materia, sono molto diverse da quelle dei paesi latini.

Vorrei fare, poi, una terza proposta, anche se possa avere un carattere nuovo. Le aree delle zone di rispetto, che diventano edificabili, passino al demanio comunale. Questa norma avrebbe lo scopo di eliminare ogni possibilità di speculazione in materia.

JACOMETTI. Comprendo le difficoltà che abbiamo creato al nostro Presidente: però non posso esimermi dal fare due osservazioni. La prima riguarda la mia adesione alle considerazioni svolte dall'onorevole Lucifredi sul

principio della autonomia comunale. Per quanto, poi, concerne le speculazioni a cui si è riferito l'onorevole Tozzi Condivi, faccio osservare che è proprio il testo del Senato che ha dato adito alle speculazioni, quando ha ammesso la sanatoria per le costruzioni già iniziate prima dell'entrata in vigore della legge. Anche se il Senato, ora, è disposto a portare il termine di applicazione al 31 ottobre 1956, tuttavia la data precedentemente fissata nel suo testo ha promosso la speculazione di gente che si è messa a costruire o che ha venduto le aree contando proprio su questo termine eccessivamente favorevole.

Perciò l'unico punto sul quale credo che noi si possa transigere è quello del limite di 20.000 abitanti invece di 10.000.

COTELLESA, *Relatore*. Torno al mio concetto iniziale o vogliamo rendere operante questa proposta di legge, oppure vogliamo insabbiarla. Posso essere anche d'accordo con l'onorevole Lucifredi per quanto riguarda l'iniziativa primaria del comune rispetto a quella prefettizia, quantunque sia bene tener presente che non sta al medico provinciale decidere in materia, ma è il prefetto che prende le decisioni, su conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, ove c'è anche un rappresentante del Genio civile insieme con altre autorità, si tratta, perciò, di una decisione collegiale. Però, se introduciamo gli emendamenti dell'onorevole Lucifredi, specialmente l'ultimo, che non era mai stato portato in discussione, è come dire al Senato che vogliamo fare una legge nuova. Quindi, sarei del parere di accogliere soltanto il primo emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi.

LUCIFREDI. Il relatore non accetta il limite di 50 metri per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti?

COTELLESA, *Relatore*. Io sarei d'avviso di lasciare il testo com'è.

LUCIFREDI. Ma allora per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti non c'è più nessun limite?

ALESSANDRINI. Un termine deve essere fissato o nella legge o nel regolamento.

COTELLESA, *Relatore*. Allora, possiamo accettare anche quest'altro emendamento dell'onorevole Lucifredi.

RUSSO. Io sono pienamente favorevole al primo emendamento proposto dall'onorevole Lucifredi, innanzi tutto perché, in base al principio dell'autonomia degli enti locali, a questi compete l'iniziativa di derogare ad una norma di carattere generale; inoltre, dal punto di vista pratico, se non ci fosse nessun

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1957

consigliere comunale che prendesse l'iniziativa per far applicare la deroga nel caso concreto significherebbe che localmente non ne è avvertita la necessità. Ed allora non si comprenderebbe perché ci dovrebbe essere un intervento esterno che, in alcuni casi, specialmente trattandosi di piccoli comuni, potrebbe avere l'aspetto di una pressione sul consiglio comunale.

Avrei, invece, delle perplessità sull'emendamento con il quale si porta la distanza a 50 metri per i comuni di popolazione inferiore a 20.000 abitanti. La zona di rispetto diventerebbe molto modesta e non vorrei che, in questi casi, la deroga venisse sempre concessa. Penso che il Ministero, con delle circolari, dovrebbe richiamare l'attenzione dei prefetti sulla sua eccezionalità della norma.

Sono favorevole all'ultimo emendamento, quello relativo al passaggio al demanio comunale delle aree che diventano edificabili. Questa norma risponde alla esigenza di un chiaro interesse pubblico perché frenerà le speculazioni private sulle zone che acquisteranno maggior valore una volta svincolate, e gioverà principalmente all'interesse pubblico. È evidente che la deroga, se sarà concessa, non deve andare a beneficio del privato, ma della collettività.

ALESSANDRINI. Non credo che questo emendamento sia attuabile. Al massimo si potrebbe stabilire che le aree liberate dal vincolo di rispetto siano gravate di un tributo pari al *plus valore* che acquisteranno in seguito al provvedimento.

FERRI. In base a quale legge?

ALESSANDRINI. Bisognerà farla. Accettando integralmente l'emendamento Lucifredi, insieme col terreno anche il fabbricato costruitovi sopra diventerebbe di proprietà demaniale.

LUCIFREDI. Mi riservo di insistere sull'ultimo emendamento, dopo l'esito della votazione sugli altri due.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Il testo dell'articolo 1, già approvato dal Senato, è il seguente:

« Il quarto comma dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è così modificato:

« Può altresì il prefetto, su conforme e motivato parere del consiglio comunale e del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistono

gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ».

L'onorevole Lucifredi propone il seguente emendamento sostitutivo al secondo comma dall'inizio sino alla parola « sanità » compresa: « Può altresì il prefetto su motivata richiesta del consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità ».

Metto in votazione questo emendamento dell'onorevole Lucifredi.

(È approvato).

Metto in votazione il resto dell'articolo 1 fino alle parole: « ai 100 metri ».

(È approvato).

L'onorevole Lucifredi ha proposto alla fine di questo articolo il seguente emendamento aggiuntivo: « e almeno 50 metri negli altri comuni ».

LUCIFREDI. Voglio chiarire alla Commissione che, senza questa aggiunta, per tutti i comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti non vi sarebbe più nessun limite di distanza fra fabbricati e cimiteri e le costruzioni arriverebbero ai margini dei cimiteri stessi. La mia proposta tende a stabilire che almeno 50 metri liberi debbano essere comunque assicurati.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'emendamento aggiuntivo Lucifredi, che ho testé letto.

(È approvato).

Abbiamo ancora un terzo emendamento aggiuntivo dell'onorevole Lucifredi.

LUCIFREDI. Vi rinuncio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 1 nel testo del Senato con gli emendamenti già approvati:

« Può altresì il prefetto, su motivata richiesta del Consiglio comunale, deliberata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica, e previo conforme parere del Consiglio provinciale di sanità, quando non vi si oppongano ragioni igieniche e sussistono gravi e giustificati motivi, ridurre l'ampiezza della zona di rispetto di un cimitero, delimitandone il perimetro in relazione alla situazione dei luoghi, purché nei centri abitati con popo-

lazione superiore ai 20.000 abitanti il raggio della zona non risulti inferiore ai 100 metri ed almeno a 50 metri per gli altri comuni ».

(*È approvato*).

BUBBIO. Dato che si è ritornati alla primitiva formula dell'articolo 1, già da noi approvato, per cui viene stabilita la necessità della motivata richiesta del consiglio comunale per la concessione della riduzione delle distanze di rispetto, il mio ordine del giorno non ha più ragione di essere. Dichiaro, quindi, di rinunciare alla sua votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

« Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo, può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima dell'entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore ha proposto di sostituire integralmente il testo dell'articolo 2 proposto dal Senato, con il testo già in precedenza approvato dalla nostra Commissione.

Metto in votazione l'articolo 2 nella formulazione originaria.

« Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo, può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956 ».

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Calabrò: Proroga delle provvidenze legislative a favore del teatro. (2949) e Cappugi: Proroga delle provvidenze a favore del teatro. (3071).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di iniziativa del deputato Calabrò: « Proroga delle provvidenze legislative a favore del teatro », e d'iniziativa del deputato Cappugi: « Proroga delle provvidenze a favore del teatro ».

Comunico che la IV Commissione, in merito alla proposta di legge Calabrò, ha espresso parere favorevole, purché sia aggiunto il seguente articolo 6 « Le spese relative all'eser-

cizio finanziario 1957-58 saranno poste a carico del fondo speciale di cui al capitolo 498 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alla relativa variazione di bilancio ».

Sulla proposta Cappugi la IV Commissione ha espresso, analogamente parere favorevole, con la modifica aggiuntiva di cui al progetto Calabrò, subordinandolo, però, alla soppressione dell'articolo 4 relativo alla stipulazione dei mutui.

GIANQUINTO. È pervenuto il parere della IV Commissione sui nostri emendamenti?

PRESIDENTE. Non ancora.

CAPPUGI. Faccio rilevare che la proposta mia e quella dell'onorevole Calabrò sono sostanzialmente identiche salvo la differenza di cui all'articolo 4 del mio progetto. D'altra parte sono convinto che, per rendere efficace ed operante la proroga, è indispensabile approvare l'articolo 4.

Ieri sera, prima che la Sottocommissione finanze e tesoro si riunisse, parlai col Presidente Tosi, il quale mi aveva fatto prevedere un parere favorevole, a condizione che venisse tolto l'ultimo comma dell'articolo 4. Grande è stata la mia delusione, di fronte alla richiesta di soppressione dell'intero articolo.

D'altra parte posso assicurare che, ieri sera stesso, in un breve colloquio col Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio, onorevole Zoli, questi mi ha dichiarato che, se fosse stato tolto soltanto l'ultimo comma non avrebbe avuto nulla in contrario all'approvazione dell'articolo.

Ora, se si tiene conto che anche in questa Commissione l'opposizione sull'articolo 4 riguardava soltanto l'ultimo comma e che il Presidente del Consiglio si è dichiarato favorevole all'articolo 4 con la soppressione sempre dell'ultimo comma, credo che noi potremmo senz'altro approvare questo articolo 4, nonostante il parere difforme della IV Commissione, eliminando l'ultimo comma.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Io sono favorevole alla proposta dell'onorevole Cappugi. Se il rappresentante del Governo è d'accordo e se le sinistre non insistono nei loro emendamenti, potremmo passare senz'altro alla discussione.

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Debbo confermare quello che ha detto l'onorevole Cappugi: il Presidente del Consiglio e Ministro del bilancio si è espresso nel senso indicato. L'onorevole Tosi mi ha spiegato il parere contrario della

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1957

Sottocommissione finanze e tesoro col fatto che, trattandosi di una proroga pura e semplice, l'articolo 4, sia pure garantendo i mutui col 25 per cento del contributo statale relativo all'esercizio finanziario 1956-57 determinerebbe un impegno *sine die*, da parte dello Stato, per questa sovvenzione.

Spetta alla Commissione decidere, dato che siamo in sede legislativa, se ritiene di dover votare in senso contrario al parere della IV Commissione.

CALABRÒ. Io mi richiamo ai motivi che hanno indotto la IV Commissione a prendere quella determinazione. La questione degli enti lirici è stata dibattuta da anni e, da tutti i settori, si sono levate critiche contro gli sperperi del pubblico denaro. Effettivamente, se consideriamo che ogni spettatore costa allo Stato a Milano 4.000 lire, a Roma 6.000 lire, a Napoli 8.000 lire, c'è da restare veramente perplessi. Tutti sappiamo che, allo stato delle cose, gli enti lirici hanno già bruciato le sovvenzioni future, e che nel 1955 lo Stato è già intervenuto per pagare tutti i debiti sino a quel momento accesi da questi enti. Perciò, se il Governo non procede allo studio di un piano di ridimensionamento, prendendo impegno di presentarcelo entro ottobre, è inutile che i parlamentari di tutti i gruppi abbiano a parlare di sperperi e di intralazzi che avvengono attraverso le agenzie teatrali, specialmente per i contratti di esclusiva. Ci sarebbero da correggere o da eliminare molte anormali situazioni, con notevole risparmio del denaro dello Stato.

Io sono pronto ad esaminare le necessità degli enti lirici e anche ad aumentare, se è indispensabile, la sovvenzione; ma autorizzare la accensione di mutui in questo momento in cui le sovvenzioni non bastano neppure a coprire le spese degli enti lirici, non è una cosa ammissibile.

PRESIDENTE. Non dimentichiamo che gli spettacoli che vengono dati dai grandi teatri rappresentano, per la fama del nostro paese, qualche cosa di ben particolare. È facile fare dei ragionamenti che si prestano anche a delle interpretazioni un po' demagogiche, ma noi vogliamo evitarli, perché siamo fermamente convinti che ci occupiamo di uno dei problemi che interessano maggiormente il buon nome del nostro paese.

MANZINI. Ho l'impressione che l'onorevole Calabrò non abbia seguito la discussione da noi fatta nella precedente seduta. Sulla sostanza di quello che egli propone eravamo tutti d'accordo, ma sentimmo che il Governo era assolutamente contrario all'aumento del-

le sovvenzioni. In tali condizioni, quello che urge, è di assicurare la proroga, restando bene inteso che non rinunciamo ad una soluzione radicale del problema ed accettiamo questa proroga come una soluzione momentanea in quanto si tratta di una necessità di vita o di morte.

Ritengo sia il caso di insistere per la proroga e, come mio parere personale, non si può fare a meno dell'articolo che autorizza la contrazione dei mutui, altrimenti gli enti lirici non potranno concludere le operazioni finanziarie necessarie per proseguire nella loro attività. D'altronde sappiamo tutti, come è stato già rilevato, che i teatri non possono e non debbono morire. Sarei, quindi, d'avviso di approvare senz'altro l'articolo 4, eliminando l'ultimo comma, che non mi sembra logico, visto che non esiste ente finanziario che conceda dei mutui, senza avere precise garanzie.

Propongo, quindi, di attenerci alla realtà, e, deliberando la proroga, di approvare pure l'articolo relativo ai mutui, con l'eliminazione dell'ultimo comma.

PRESIDENTE. Siamo di fronte a delle difficoltà procedurali, poiché secondo il regolamento, ove la Commissione competente non intenda attenersi integralmente al parere della IV Commissione, si deve discutere a Commissioni riunite oppure l'intera proposta di legge deve essere esaminata in aula.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il richiamo del Presidente è esatto; però abbiamo degli autorevoli affidamenti che ci fanno intravedere la possibilità che la IV Commissione riveda il proprio giudizio, qualora noi si approvasse l'articolo 4 con la soppressione dell'ultimo comma. Infatti, in proposito abbiamo non solo il parere favorevole, espresso verbalmente, dal Presidente della Sottocommissione finanze e tesoro, ma anche il parere favorevole del Ministro del bilancio, secondo quanto riferitoci dall'onorevole Cappugi e confermato dall'onorevole Sottosegretario Resta.

Vorrei, poi, fare osservare all'onorevole Calabrò che la sua proposta di legge non è identica a quella Cappugi, perché, nella sua, la proroga non può andare oltre il 31 dicembre 1958, mentre in quella Cappugi è estesa fino alla emanazione di una nuova legge; inoltre, quantunque nella proposta Cappugi ci sia il riferimento al sussidio avuto per l'esercizio 1956-57, gli enti lirici potranno impegnare il contributo anche degli esercizi 1957-58, 1958-59, 1959-60. Per di più è prevista la garanzia dello Stato in quanto gli enti delegano l'istituto mutuante alla riscossione dei contributi statali

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1957

per il rimborso della quota annua di ammortamento.

L'articolo proposto dall'onorevole Cappugi ha una importanza fondamentale per poter sanare i debiti futuri e per dare la possibilità agli enti che vogliono saggiamente amministrare, di fare delle previsioni di bilancio concrete, in base ad ammortamenti a lunga scadenza, senza ricorrere ad anticipazioni onerose per il breve termine di rimborso e per i forti tassi d'interesse a cui vengono sottoposte.

Sono, perciò, favorevole al testo Cappugi e sono contrario a tutti gli emendamenti. Se i colleghi della sinistra rinunceranno ai loro emendamenti, daranno una dimostrazione concreta della loro buona volontà di aiutare gli enti lirici.

GOBBI. Non comprendo come si possa sostenere l'inutilità dell'ultimo comma dell'articolo 4 della proposta Cappugi. Si dice che è pleonastico, e che sono importanti solo i primi tre commi, in quanto l'ultimo comma non impedirà che le cose vadano per il verso per il quale sempre sono andate. Ciò non mi pare esatto, dato che il disposto dei primi commi e, soprattutto, del terzo non sono sufficienti a tranquillizzare. Al terzo comma si dice che « per l'ammortamento di tali mutui gli enti autonomi lirici possono destinare una somma non superiore al 25 per cento del contributo statale relativo all'esercizio finanziario 1956-57 », quindi vi è un limite alla possibilità di contrazione dei mutui e non è vero che gli enti siano liberi di stipularli a volontà.

PRESIDENTE. La limitazione non è per il mutuo, ma per la quota di ammortamento.

VIVIANI LUCIANA. Noi riteniamo che, approvando la proroga *sic et simpliciter*, senza neppure l'articolo 4 della proposta Cappugi, come richiede la IV Commissione, non metteremo gli enti lirici ed i teatri di prosa in condizione di affrontare le prossime stagioni. Anche l'ultimo comma dell'articolo 4, per noi, è essenziale, in quanto rappresenta l'effettiva garanzia, per gli enti mutuanti, di avere il rimborso.

SEMERARO GABRIELE. Secondo me la proroga deve essere a termine fisso, altrimenti gli enti mutuanti non potranno accordare le dilazioni decennali. Attualmente sugli enti lirici gravano due miliardi di passività. Se riuscissero a fare un mutuo, come quello del 1955 con l'Italcasse, all'interesse del 5 per cento e l'ammortamento in dieci anni, l'onere annuo sarebbe di 200 milioni per ammortamento e di 100 milioni per interessi, salvo la diminuzione a scalare; one-

re sopportabile, ed in questo modo gli enti avrebbero subito la disponibilità di due miliardi per sopperire alle onerose passività attuali.

Vorrei, quindi, pregare la Commissione di approvare l'articolo 4 della proposta Cappugi, sia pure eliminando l'ultimo comma; altrimenti gli enti non avranno la possibilità di contrarre mutui rimborsabili in dieci anni.

Io non desidero fare della demagogia, ma voglio ricordare che la proposta di legge prevede la proroga anche dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, che riguarda gli enti lirici dei teatri minori, la sovvenzione al teatro di prosa e le manifestazioni musicali. Ora, pure preoccupandoci degli enti lirici dei quattro teatri maggiori, non possiamo trascurare la portata dell'articolo 1 del decreto legislativo che ho citato. Quindi, per agevolare le operazioni di mutuo, pregherei di approvare la proroga senza termine, come è prevista dalla proposta Cappugi, togliendo l'ultimo comma dell'articolo 4.

BUBBIO. Sono d'accordo con l'onorevole Semeraro per una proroga *sine die*; ma, nello stesso tempo, faccio voti perché al più presto possibile si addivenga ad una regolamentazione legislativa che metta fine a tutti gli sperperi ed a tutti gli inconvenienti di cui l'onorevole Calabrò si è fatto interprete e che io stesso, da anni, ho constatato. In proposito vorrei che il Parlamento ponesse un termine al Governo.

GIANQUINTO. Noi dobbiamo insistere per una ragione di necessità obiettiva sugli emendamenti che abbiamo proposto. A me spiace constatare che la discussione tende a limitarsi all'articolo 4, che ha sì, la sua importanza, ma che non deve far dimenticare la sostanza della legge che si propone.

Col mio intervento adempio non solo al voto espresso dal Comitato di difesa degli enti lirici, ma ho anche l'onore di portare il voto unanime del Consiglio comunale di Venezia, che, nella notte tra lunedì e martedì scorso, ha esaminato sia la questione del teatro La Fenice sia quella degli altri enti lirici ed ha dato mandato ai parlamentari di Venezia, ed a me che sono anche consigliere comunale, di sostenere il punto di vista contenuto in un ordine del giorno presentato dalla maggioranza, compresi i consiglieri democristiani. In questo documento sono contenuti dei dati che è bene io ricordi alla Commissione e che il Governo deve tenere presenti.

Nel 1946 è stato costituito un fondo, alimentato con la quota del 12 per cento sul gettito totale dei diritti erariali. Dopo alcuni anni

venne riconosciuto che la quota del 12 per cento era insufficiente e, per iniziativa degli onorevoli Andreotti e Pella, tale quota venne aumentata, per sei semestri, del 3 per cento, portando il totale al 5 per cento. In questo periodo si ebbe un gettito di circa 14 miliardi, gettito riconosciuto necessario per lo sviluppo degli enti lirici. Questi sei semestri furono un periodo di tranquillità per gli enti, anche se caratterizzato da lotte interne tra i « quattro grandi » e gli altri enti, per la ripartizione di quel 15 per cento.

Prima della scadenza dei sei semestri ha preso il via l'attacco del senatore Paratore, in Senato, che denunciava scandali e sperperi. Io non nego che sperperi ci siano stati, ma l'incidenza di questi sperperi sulle necessità finanziarie degli enti lirici costituisce una percentuale minima.

A seguito dell'attacco Paratore, venne costituita una Commissione parlamentare d'inchiesta o di indagine, presieduta dal senatore Molè. Questa commissione esaminò anche sul posto la situazione di tutti gli enti lirici e concluse chiedendo che la quota del 15 per cento fosse mantenuta stabilmente, come fabbisogno normale degli enti lirici. Ma la richiesta venne respinta dal Governo e, scaduti i sei semestri, si tornò alla quota del 12 per cento.

La naturale conseguenza, di questa situazione è stato un indebitamento di tutti gli enti per circa 4 miliardi, ivi compresi gli interessi passivi, che ha reso necessario il provvedimento del 1955 per il mutuo con l'Italcasse. Secondo i dati contenuti nella relazione ufficiale del sindaco di Venezia, il disavanzo degli enti lirici, determinato dalla riduzione della quota dal 15 al 12 per cento, è pari appunto alla cifra corrispondente alla riduzione stessa.

Si creò, allora, un'altra Commissione, detta la Commissione dei quaranta, la quale, dopo aver riesaminato tutto il problema, ha concluso che, per assicurare la vita normale agli enti lirici, il fondo doveva essere alimentato col prelievo del 15 per cento sul totale algebrico dei diritti erariali. Il Governo, invece, ha mantenuto ancora la quota del 12 per cento e si è arrivati alla situazione assurda che, scaduta la legge l'anno scorso, e provvedendo alla sua proroga non solo non elevò la quota al 15 per cento, non solo non la mantenne nel 12 per cento, ma la portò addirittura al 12 per cento sull'85 per cento del gettito erariale e questo, proprio quando, dall'anno scorso, attingono a questo fondo altri tre enti, tra cui quello di Trieste.

In conclusione, abbiamo l'aumento dei costi, l'aumento degli enti che beneficiano del

fondo e la riduzione del finanziamento. Quali sono, allora, le provvidenze di cui si parla? Come conseguenza della riduzione del fondo, l'Opera di Roma ha debiti fra 700 e 800 milioni; Milano, Napoli, Palermo, Firenze tra 600 e 750 milioni; l'Accademia di Santa Cecilia intorno ai 400 milioni; La Fenice per cento milioni, e via di seguito.

CAPPUGI. Ho ricevuto una lettera del soprintendente di Venezia, il quale mi ringrazia per aver presentato la proposta di legge con l'articolo 4, in quanto ritiene che sia l'unica provvidenza attualmente acquisibile.

GIANQUINTO. Il consiglio comunale di Venezia ha insistito per l'accoglimento dei nostri emendamenti. Il mutuo non significa nulla; a partire dal prossimo anno gli enti dovrebbero cominciare a prelevare il 25 per cento della sovvenzione per pagare i debiti. Come faranno allora a provvedere al loro fabbisogno normale?

Chiediamo quindi che la legge di proroga venga integrata con i nostri emendamenti.

DELCROIX. Mi duole di polemizzare un po' con l'onorevole Gianquinto, perché nessuno più di me è convinto che il teatro lirico è una gloria italiana e che deve conservare questa sua tradizione. Però, vorrei che l'onorevole collega tenesse presente che lo Stato italiano spende per il teatro lirico più di quanto non spenda per le ricerche atomiche e per tutte le ricerche sperimentali delle università.

Io sono stato il fondatore e presidente per molti anni di un Ente autonomo, quello del Teatro comunale di Firenze e del « Maggio musicale fiorentino ». Dopo cinque anni ho lasciato, nel 1934, in cassa un avanzo di mezzo milione di allora. Successivamente si costituì il Ministero della Stampa e propaganda, trasformatosi poi in Ministero della cultura popolare, e, da quell'epoca, da quando cioè lo Stato è intervenuto, non c'è più stato limite alle spese.

La gara e l'emulazione tra gli enti lirici sono cose simpatiche, purché non si traducano in una dissipazione del denaro pubblico e in un danno per lo stesso teatro lirico. Col sistema delle esclusive, per cui non si può usare a Roma un allestimento preparato per Milano e viceversa, e per cui, soprattutto, i grandi cantanti vengono impegnati perché non si presentino su altre piazze, si fa anche un danno al teatro lirico.

Ad ogni modo queste sono questioni di carattere generale; ma io domando ai colleghi di sinistra: Che cosa volete fare? Non volete approvare la proroga? Volete mettere coscientemente in una crisi insostenibile il

teatro lirico? Poiché abbiamo questa proposta di legge, votiamo quello che possiamo votare, cioè la proroga *sine die*, e l'articolo 4 senza l'ultimo comma. Voi tutti conoscete meglio di me il carattere del Ministro del bilancio, onorevole Zoli. State pur tranquilli che, se anche noi votassimo l'ultimo comma — e qui mi rivolgo all'onorevole Corbi — esso sarebbe bocciato al Senato. Facciamo quindi quello che possiamo fare. Occorre respingere gli emendamenti presentati dai colleghi di sinistra in quanto, visto che non è possibile aumentare la sovvenzione, l'insistere sarebbe tempo perduto. Frattanto la crisi degli enti lirici si aggrava sempre più, mentre è impellente, soprattutto nell'interesse degli addetti al teatro, provvedere nei limiti del possibile.

Però, al rappresentante del Governo dico che la legge invocata per mettere ordine negli enti lirici bisogna farla ed al più presto, perché è scandaloso che lo Stato spenda da un minimo di 4.000 lire a un massimo di 8.000 lire per spettatore, per assicurare il pubblico ai teatri lirici, i quali sono diventati i teatri dei... «portoghesi»!

RESTA, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. Il Rappresentante del Governo concorda con quanto obiettivamente e serenamente espresso dall'onorevole Delcroix.

Attualmente, ricordatevi tutti, che non vi è una legge per il teatro e, di conseguenza, non possiamo nemmeno dare quelle briciole che, con la proroga della legge, daremmo. Nella passata seduta ho preso impegno di presentare, entro il prossimo mese di ottobre, la legge organica e spetterà, allora, al Parlamento approvarla o meno. Le linee di detta legge sono quelle già espresse nel discorso che il Ministro per il bilancio tenne lo scorso inverno. Dato che, come ho detto, la legge verrà in discussione, prego la Commissione di approvare, intanto, la proroga pura e semplice, sia pure, se il regolamento lo consente, con l'aggiunta dell'articolo 4 ad eccezione dell'ultimo comma di detto articolo.

Non approvando la proroga si fermerà tutto.

Rispondo ora ad una fondata obiezione dell'onorevole Corbi. Egli ha osservato che il Senato essendo in ferie non potrà esaminare, ora, la legge. È esatto, ma la approvazione da parte della Camera permetterà di non arrestare il lavoro che gli Enti lirici hanno attualmente in atto per l'organizzazione delle stagioni liriche del prossimo inverno e se gli enti non avranno un minimo di certezza circa i contributi non potranno provvedere.

Richiamo, poi, l'attenzione della Commissione su quanto detto dall'onorevole Semeraro: è in ballo anche la lirica minore ed il teatro di prosa, si tratta, infine di tutti gli enti che ricevono una sovvenzione da parte dello Stato.

In considerazione di quanto sopra prego, quindi, la Commissione di voler approvare la proroga pura e semplice della legge, senza emendamenti perché ciò porterebbe ad una discussione approfondita di tutta la questione del teatro; nel prossimo mese di ottobre, poi, verrà esaminata la legge organica. Importante è, ora, provvedere per un settore in cui vi sono stati sperperi ma in cui è necessario non arrestarsi specie in questo particolare momento.

PRESIDENTE. L'ampia discussione sin qui svolta ha pienamente dimostrato l'urgenza del problema e la gravità della situazione nella quale si trovano gli enti lirici maggiori e minori e, come io stesso sia pienamente d'accordo sulla necessità di trovare una pratica soluzione in favore del teatro per non veder chiusi nel prossimo inverno i battenti di tante nobili e gloriose istituzioni cittadine, ma quale Presidente di questa Commissione debbo richiamare tutti alla osservanza del regolamento.

Di fronte al parere negativo espresso dalla IV Commissione finanze e tesoro, in merito all'articolo 4, io non posso dar corso al passaggio agli articoli.

Quanto riferito dal deputato Cappugi ed autorevolmente, confermato dall'onorevole Sottosegretario Resta, circa i buoni orientamenti in merito del Ministro del Bilancio e Presidente del Consiglio, fanno bene sperare che il conflitto insorto fra la IV Commissione e la nostra possa esser ben presto composto.

È necessario, pertanto, che voi mi autorizzate a chiedere alla IV Commissione se insista sul parere già dato, ma è necessario altresì che la nostra Commissione si esprima formalmente sulla accettazione del principio che regge l'articolo 4 della proposta Cappugi.

Prego gli onorevoli deputati di esprimere con votazione per alzata e seduta se essi approvano il principio determinante dell'articolo 4.

(La Commissione approva).

Mi rivolgerò, pertanto, secondo la prassi alla IV Commissione, augurandomi che il conflitto possa essere rapidamente composto.

Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito che la prossima seduta avrà luogo non appena la IV Commissione ci avrà fatto conoscere il proprio parere.

(Così resta stabilito).

 LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 2 AGOSTO 1957

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge:

Senatori Santero e Cemmi. « Modifica dell'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri » (1827-D).

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta.

Presenti e votanti	47
Maggioranza	24
Voti favorevoli	35
Voti contrari	1
Astenuti	11

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Agrimi, Alessandrini, Almirante, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berry, Bubbio, Calabrò, Cappugi, Caprara, Camposarcuno, Corona Achille, Cotellessa, De Francesco, Delcroix, Delli Castelli Filomena, De Maria, Gaspari, Giraudo, Jannelli, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Quintieri, Riva, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Semeraro Gabriele, Sensi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola.

La seduta termina alle 11,25.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI